



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

**Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n.1748/2015 del 04/03/2015      Prot. n.54720/2015 del 04/03/2015  
Fasc.9.11 / 2010 / 2327

**Oggetto: Impresa Met.Extra S.p.A. con sede legale in Milano - Via Visconti di Modrone n.8/6. Autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto sito a Pregnana Milanese (MI) - Via ai Laboratori Olivetti n. 51. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI  
INTEGRATE AMBIENTALI**

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014, n. 46 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19, 21 febbraio 2011, n. 3 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007, n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30, 2 febbraio 2010, n. 6 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e smi;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006";
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";

#### **Visti e richiamati:**

- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13.02.2002 e s.m.i.);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013, in particolare gli artt. 5 e 6;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017";

#### **Dato atto:**

- che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;
- dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano;

**Atteso** che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

**Ricordato** che l'Impresa Met.Extra S.p.A. (P.IVA 07397350963), con sede legale nel Comune di Milano, Via Visconti di Modrone n. 8/6, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta in data 15.12.2010 con prot. gen. n. 224389, integrata con nota prot. gen. n. 67947 del 18.04.2012, volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R14) di rifiuti non pericolosi presso un impianto ubicato nel Comune di Pregnana Milanese (Mi), Via ai Laboratori Olivetti n. 51;

**Vista** la nota provinciale prot. gen. n. 52528 del 28.03.2011 con la quale venivano sospesi i termini del procedimento in attesa dell'acquisizione del provvedimento di non assoggettabilità alla V.I.A. trasmesso in data 13.03.2013 prot. gen. n. 72664 (Disposizione Dirigenziale R.G. n. 11305/2012 del 28/12/2012) e la nota prot. gen. n. 97716 del 9.04.2013 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed è stata convocata Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il giorno 16.05.2013;

**Ricordato** che la Conferenza di Servizi del 16.05.2013 si è conclusa, come da verbale agli atti che si richiama, con la richiesta di integrazioni da parte degli Enti;

**Richiamate:**

- la nota provinciale prot. gen. n. 128613 del 17.05.2013 con la quale è stato inviato il verbale della Conferenza di Servizi del 16.05.2013 agli Enti che non avevano partecipato;
- la nota acquisita agli atti il 8.05.2013 con prot. gen. n. 119579 con la quale A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ha chiesto all'Impresa di fornire delle integrazioni;
- la nota acquisita agli atti il 15.05.2013 con prot. gen. n. 126468 con la quale ASL ha espresso parere favorevole dal punto di vista del Servizio di Sanità Pubblica;
- la nota acquisita agli atti il 15.05.2013 con prot. gen. n. 126465 con la quale il Comune Pregnana Milanese ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio ed ambientale;

**Preso atto** della documentazione integrativa, richiesta nel corso della sopraccitata conferenza di servizi, trasmessa dall'Impresa istante con note prot. gen. n. 196934 del 1.08.2013 e prot. gen. n. 238510 del 1.10.2013;

**Richiamata** la nota provinciale prot. gen. n. 306502 del 23.12.2013 con la quale è stata convocata Conferenza di Servizi conclusiva per il giorno 15.01.2014 successivamente rimandata al 24.01.2014 con nota prot. gen. n. 8004 del 14.01.2014;

**Vista** la nota acquisita agli atti il 17.01.2014 con prot. gen. n. 10748 con la quale l'Impresa Met. Extra S.p.A. ha fornito integrazioni richieste dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;

**Ricordato** che nel corso della sopraccitata conferenza di servizi gli Enti partecipanti hanno espresso i pareri e le valutazioni di competenza, come di seguito indicato:

**“VALUTAZIONI TECNICHE DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA:**

**A.R.P.A. - Dipartimento di Milano:** Assente. Con nota del 16/01/2014, di prot. prov.le n. 9443 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. secondo quanto disposto dalla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/06 e secondo quanto evidenziato dal Decreto di verifica di V.I.A., acquisire formale autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
2. i materiali in uscita derivanti dal trattamento dei rifiuti devono rispettare le norme di settore e il d.m. 5/02/1998;
3. acquisire preventiva attestazione di corrispondenza al regolamento U.E. n. 333/2011 e/o alle procedure previste dalla d.g.r. n. 10222 del 28/09/2009 e regolamento U.E. 715/2013;
4. effettuare entro 60 giorni dalla messa a regime del nuovo impianto, e trasmettere ad A.R.P.A., misure di rumore nelle condizioni peggiorative;
5. non possono essere effettuate operazioni di miscelazione di cui alla d.g.r. n. 3596 del 6.06.2012;
6. le modalità operative di deposito e trattamento dovranno essere effettuate per campagne omogenee evitando la commistione di diversi C.E.R. - dotarsi di procedure atte a consentire quanto sopra;
7. non possono essere ritirati rifiuti assoggettati alla disciplina del d.lgs. 151/2005;
8. per i rifiuti con codice specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente dallo stesso ciclo tecnologico, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale;
9. la ditta dovrà essere in possesso, preliminarmente all'inizio dell'attività, di formale autorizzazione allo scarico ai sensi del r.r. n. 4/06 e d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006.

**A.S.L. Milano 1:** Assente. Con nota del 14/01/2014, di prot. prov.le n. 7669, che si allega in copia al presente verbale, conferma, per gli aspetti di competenza, le valutazioni favorevoli già partecipate con precedente nota del 15/05/2013 (prot. prov.le n. 126468).

**ATO - Provincia di Milano:** Assente. Con nota del 23/01/2014, di prot. prov.le n. 16929, comunica che è impossibilitato ad esprimere il proprio parere di competenza essendo in attesa di ricevere le prescrizioni tecniche, del gestore della rete fognaria. Il parere di ATO verrà inviato a breve. Con nota del 7.02.2014 prot. gen. n. 002879 trasmette parere di competenza per gli scarichi in pubblica fognatura;

#### **VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:**

**Comune di Pregnana Milanese:** Assente. Con nota del 15/01/2014, di prot. prov.le n. 9214 ha espresso parere favorevole all'iniziativa per quanto riguarda gli aspetti di competenza.

**Provincia di Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali:** Eseguita l'istruttoria sul progetto presentato ed esaminata la documentazione integrativa trasmessa, esprime parere favorevole all'istanza in argomento. Ritiene necessario che la planimetria generale dell'impianto (tavola 03) venga modificata con le precisazioni relative alla separazione delle aree di stoccaggio m.p.s. e EoW.

#### **DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA:**

La seduta della Conferenza, preso atto delle valutazioni tecniche favorevoli di A.S.L. Milano 1 e dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Parabiago, dei pareri favorevoli emessi dal Comune di Pregnana Milanese e dalla Provincia di Milano domanda alla Provincia di Milano, ad acquisizione del parere e del relativo allegato tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in materia di scarico acque reflue, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, il rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Pregnana Milanese (MI) - Via Ai Laboratori Olivetti n. 49/51.

In riferimento alla prescrizione 1 della valutazione tecnica di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - Parabiago, fatto rilevare che nel provvedimento provinciale di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di R.G. n. 11305/2012 (prot. prov.le n. 25227/2012), non veniva disposto l'ottenimento di autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs. 152/06, ma veniva esclusivamente attestata la necessità di adottare ulteriori misure mitigative, tra cui il conferimento dei

rifiuti all'impianto tramite automezzi a pieno carico e provvisti di copertura, e la dotazione del filtro antiparticolato per i veicoli a combustione, e che tale richiesta è stata approfonditamente sviluppata dall'Impresa nella documentazione integrativa presentata in data 1/08/2013, si ritiene che tale indicazione non sia pertinente e conseguentemente accoglibile. Per la prescrizione 7, risulta dal progetto che l'Impresa esclude il ritiro di RAEE.

La Provincia di Milano comunica che l'attività di recupero (R4) dei rifiuti di rame sarà subordinata nell'atto autorizzativo all'ottenimento della certificazione ai sensi del regolamento U.E. 715/2013.

La Provincia di Milano prima della predisposizione del provvedimento autorizzativo chiederà all'Impresa la trasmissione di 3 copie dell'elaborato grafico (Tavola n. 3) in formato cartaceo, riportanti precisazioni relative alla separazione delle aree di stoccaggio m.p.s. e EoW, come definito in sede dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi. La suddetta planimetria dovrà essere trasmessa anche in versione digitale firmata e timbrata dal legale rappresentante dell'Impresa e dal progettista.

**Vista** la nota prot. gen. n. 239312 del 20.11.2014 con la quale l'Impresa ha presentato n. 3 copia cartacee e n. 1 copia in formato digitale della "Tavola 03 - Planimetria generale – Localizzazione aree di messa in riserva, recupero e deposito preliminare e codici CER. Aggiornamento del 25.01.2014" e prot. gen. n. 54826 del 4.03.2015 con la quale l'Impresa ha presentato la "Tavola 04 - Planimetria generale – Schema raccolta acque meteoriche e nere. Aggiornamento del 23.06.2013"

**Evidenziato**, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non essendo emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione, si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

**Preso atto** del fatto che:

- il provvedimento provinciale di R.G. n. 11305/2012 del 28/12/2012, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. presentata dall'Impresa in data 18.04.2012 (prot. gen. n. 67947), ha stabilito che il progetto presentato dall'Impresa non è soggetto alla procedura di V.I.A. ma che, in relazione all'indice IC (Indice di impatto cumulativo specifico) necessita di ulteriori specifiche misure mitigative con particolare riguardo al contenimento delle emissioni di polveri;
- con nota del 1.08.2013 (prot. gen. n. 196934) l'Impresa ha presentato relazione tecnica contenente le misure integrative da porre in atto in riferimento a quanto emerso dal provvedimento di esclusione dalla V.I.A.;

**Ricordato** che:

- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con nota del 5.02.2014 (prot. gen. n. 1109) ha trasmesso parere di competenza relativamente agli scarichi in pubblica fognatura;
- relativamente alla Valutazione previsionale di impatto acustico predisposta ai sensi della l. 447/95, acquisita agli atti con nota prot. gen. n. 238510 del 1.10.2013, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, in qualità di organo tecnico di supporto, ha prescritto l'effettuazione entro 60 giorni dalla messa a regime del nuovo impianto di misure di rumore nelle condizioni peggiorative;

**Richiamato** l'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce, tra l'altro, che "... omissis .... L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" e pertanto l'autorizzazione che l'Autorità competente deve rilasciare è unica e sostituisce, tra l'altro, anche tutte le autorizzazioni

settoriali ambientali che devono essere ottenute per la gestione dell'impianto;

**Dato atto**, altresì, che l'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 205/2010 (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

**Dato atto** pertanto che il presente provvedimento produce gli effetti dell'art. 208 c. 6 del D.Lgs. 152/06 e sostituisce sotto ogni profilo i seguenti titoli autorizzativi:

- l'autorizzazione settoriale ambientale in materia di scarico delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia ex art. 124 del medesimo D.Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel "*Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" prot. n. 1109 del 5.02.2014 redatto da ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, unito a formare parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B;
- il nulla osta in materia di emissioni sonore, ex art. 8 della legge 447/95 con le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico C "Emissioni Sonore" prot. n. 52830 del 3.03.2005, unito a formare parte integrante del presente provvedimento;
- il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente agli interventi di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali esterni;

**Ritenuto** in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere al rilascio in favore dell'Impresa Met.Extra S.p.A. del provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Pregnana Milanese (MI), Via ai Laboratori Olivetti n. 51, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato tecnico A (Gestione Rifiuti), al "*Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" prot. n. 1109 del 5.02.2014 redatto da ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (Allegato B) e all'Allegato C (Emissioni Sonore), nonché in conformità all'elaborato grafico "*Tavola 03 - Planimetria generale - Localizzazione aree di messa in riserva, recupero e deposito preliminare e codici CER. Aggiornamento del 25.01.2014*" e "*Tavola 04 - Planimetria generale - Schema raccolta acque meteoriche e nere. Aggiornamento del 23.06.2013*" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ricordato che** il presente provvedimento rilasciato all'Impresa Met.Extra S.p.A. ex art. 208 del d.lgs. 152/06 comma 6, sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali - in materia di emissioni idriche, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06, il nulla osta acustico ex art. 8 della legge 447/95 ed il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente agli interventi di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali esterni, per l'impianto da ubicare nel Comune di Pregnana Milanese (MI) - Via ai Laboratori Olivetti n. 51;

**Determinato in € 548.053,91**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Met.Extra S.p.A. dovrà prestare alla Città Metropolitana di Milano, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva (R13) di 28.530 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi pari a € **503.896,86** = (28.530 mc x € 176,62 x 10%); per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare di 5 mc di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento pari a € **1.766,28** =;

- recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 26.100 tonnellate (109 t/g), pari a € 42.390,77.=-;

**Determinato**, altresì, in € 1.152,35 l'importo dovuto a titolo di oneri d'istruttoria calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta Provinciale n.135/14 del 29/04/2014, che è stato interamente versato dall'Impresa Met.Extra S.p.A.;

**Ricordato** che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

**Ricordato** altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

**Fatto presente** che, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'Impresa è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

**Ritenuto** di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06;

**Dato atto che** sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

**Richiamate** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

## AUTORIZZA

- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il legale rappresentante dell'Impresa Met.Extra S.p.A. (P.IVA 07397350963), con sede legale nel Comune di Milano, Via Visconti di Modrone n.8/6
  - all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto ubicato a Pregnana Milanese (MI) - Via ai Laboratori Olivetti n. 51, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato tecnico A (Gestione Rifiuti), al "*Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" prot. n. 1109 del 5.02.2014 redatto da ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (Allegato B) e all'Allegato C (Emissioni Sonore), nonché in conformità all'elaborato grafico "*Tavola 03 - Planimetria generale - Localizzazione aree di messa in riserva, recupero e deposito preliminare e codici CER. Aggiornamento del 25.01.2014*" e "*Tavola 04 - Planimetria general e - Schema raccolta acque meteoriche e nere. Aggiornamento del 23.06.2013*" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la realizzazione di opere edilizie riguardanti l'impianto di gestione rifiuti autorizzato con il presente provvedimento, e precisamente:
  - interventi di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali esterni;

## DISPONE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione e pertanto avrà scadenza **3 marzo 2025**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
3. il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come assorbiti nel procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
  - 3.1 permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente agli interventi di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali esterni;  
Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa Met.Extra S.p.A. dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Pregnana Milanese e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
  - 3.2 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue civili, di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/06;
  - 3.2 nulla osta in materia di emissioni sonore ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. 447/95;
4. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata indicata nell'Allegato Tecnico "A" al punto



2.2, che l'Impresa deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Città Metropolitana di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è altresì, subordinato all'acquisizione del CPI, ove previsto;

5. ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
6. in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Pregnana Milanese, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. territorialmente competenti;
7. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. eventuali adempimenti, comunicazioni e/o documenti la cui presentazione è prescritta negli Allegati dovranno essere inoltrate a tutti gli Enti e uffici interessati;
9. qualora il gestore intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato tecnico A (Gestione Rifiuti), nel "*Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" prot. n. 1109 del 5.02.2014 redatto da ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (Allegato B) e nell'Allegato C (Emissioni Sonore), deve presentare alla Città Metropolitana di Milano apposita istanza di variante della presente autorizzazione;
10. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del D.L.gs n. 152 del 2006, e s.m.i.;
11. l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;
13. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
14. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e

- le direttive vigenti per quanto non sostituito e previsto dal presente atto;
15. è determinato in € **548.053,91** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Met.Extra S.p.A. deve prestare alla Città Metropolitana di Milano, calcolato come indicato in premessa. La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione (3.03.2026); la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4;
  16. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 15 ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida del provvedimento medesimo;
  17. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti in particolare, dalla Delibera della Giunta Provinciale n.135/14 del 29/04/2014, pari a € **1.152,35=**, è stato già corrisposto dall'Impresa Met.Extra S.p.A.;
  18. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica, fermo restando che la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento di formale nulla osta e accettazione della garanzia finanziaria, come previsto ai punti 4. e 15.;
  19. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto;
  20. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;
  21. il presente provvedimento viene notificato tramite PEC all'Impresa Met.Extra S.p.A., all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, ad ATO - Ufficio d'Ambito, all'ASL Milano 1, al Comune di Pregnana Milanese;
  22. il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

## INFORMA

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;

- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche;

### **FA SALVI**

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

**IL DIRETTORE**  
**SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E**  
**AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
*Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi*  
*ai sensi dell'art. 43 del T.U.R.O.S.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dr.ssa Raffaella QUITADAMO

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01130501496720

€ 1,00: 01130501496719 (€ 5,00)

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 152/06

## **ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

Prot. N° **40697/2015** del **27/08/2015**

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA **26/08/2015** AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. **MI40417**

Impresa / ente : **MET. EXTRA S.P.A.**  
Codice Fiscale / VAT : **07397350963**

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa: **FA786DJ**      Tipo: **TRATTORE STRADALE**      **Inserimento nuovo mezzo**  
Categorie: **4 - C**  
fino al **25/10/2015**

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.



Il segretario  
Fiorenza Busetti

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c, 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)



<sup>1</sup> Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.